

Enti del terzo settore: modifiche statutarie e conseguenze fiscali

Si avvicina la data del **3 agosto 2019** e per le Onlus, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato **iscritte nei rispettivi registri alla data di entrata in vigore della riforma** del terzo settore si tratterà di **valutare** il se e il come **adeguare** il proprio statuto alle indicazioni previste dall'articolo 101, comma 2, D.Lgs 117/2017 (codice del terzo settore).

La norma citata contiene una disposizione che impone, agli enti iscritti nei registri delle **Onlus**, delle **associazioni di promozione sociale** e delle **organizzazioni di volontariato**, di adeguare, entro il termine indicato, i propri statuti alle disposizioni contenute nella **Riforma del terzo settore** al fine di poter continuare a godere del diritto di applicare: *“le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione”*.

Si ricorda, invece, che, come confermato dalla circolare 20 del 27.12.2018 del **Ministero del Lavoro**, invece, ***“gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni recate dal nuovo codice del terzo settore purché queste siano applicabili in via diretta e immediata”***.

Ne vengono pertanto **escluse** soltanto quelle di *“diretta riconducibilità all'istituzione ed all'operatività del registro unico, ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi”*.

Per le onlus che decideranno di **adeguare** gli statuti si porrà il problema che alcune delle norme contenute nella Riforma del terzo settore potrebbero essere **incompatibili** con le disposizioni contenute nel **D.Lgs 460/1997** la cui abrogazione sarà operativa a partire dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del **Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS)**.

Su questo aspetto l'Agenzia delle Entrate si è espressa nell'ambito dell'evento **Telefisco 2018** in questo modo: *“È allora possibile per tali enti apportare modifiche al proprio statuto, subordinandone l'efficacia alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Cts. Nel contempo, allo stesso termine dovrebbe essere collegata, con espressa previsione statutaria, la **cessazione dell'efficacia delle vecchie clausole** statutarie, incompatibili con la nuova disciplina degli Ets.”*.

Ne consegue che anche il **Ministero del Lavoro**, nella citata circolare 20 del 27.12.2018, ha confermato che l'**onere**: ***“di adeguamento statutario sia da considerarsi adempiuto qualora entro il termine del 3 agosto 2019 siano deliberate le relative modifiche***

statutarie, anche laddove la loro efficacia... possa prodursi a partire dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del registro unico".